



CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

CONVENZIONE ai sensi della D.D. di ARPAL Umbria n°.785/2019

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Università degli Studi di Perugia con sede legale in Piazza Università 1 06123 Perugia (PG), codice fiscale/P.Iva 00448820548 CODICE ATECO 85.4.

Rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Massimiliano Marianelli, nato a Città di Castello (PG), il 15/07/1974, in qualità di Soggetto promotore di seguito denominato "Soggetto promotore". Sede territoriale di riferimento situata nell'ambito della Regione Umbria in Piazza Università, n.1, Comune di Perugia, 06123 (PG) PEC EMAIL protocollo@cert.unipg.it

E

SOGGETTO OSPITANTE

Il/La _____ con sede legale in Via _____, n. _____, (Comune) _____, (Cap) _____, (Provincia) (_____), codice fiscale/P.Iva _____ Sede operativa (corrispondente al luogo di svolgimento del tirocinio) in Via _____, n. _____, (Comune) _____, (Cap) _____, (Provincia) (....) CODICE ATECO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

DAL _____ MATRICOLA INPS _____ MATRICOLA INAIL _____

Rappresentato da (Nome) _____ (Cognome) _____, nato a _____, (_____), il ____ / ____ / ____ in qualità di Soggetto ospitante di seguito denominato "Soggetto ospitante"; Doc identità allegato n° scadenza PEC _____ EMAIL.....

VISTE:

- la Legge Regionale 14 febbraio 2019, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" e s.m.i;



- La Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n. 202 del 25/02/2019

"Disposizioni della Regione Umbria, relative all'attuazione e svolgimento dei tirocini extracurricu-

lari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate,

nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92") e s.m.i

(di seguito "Direttiva regionale vigente");

- La Determina Dirigenziale del Servizio Politiche Integrate del Lavoro di ARPAL Umbria - n.785, del

12/08/2019, con la quale sono stati approvati lo schema della presente Convenzione e quello del Progetto

Formativo Individuale.

PREMESSO CHE:

- La Regione Umbria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale,

promuove il tirocinio extracurriculare quale strumento atto a favorire l'orientamento, la formazione

e l'acquisizione di nuove competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavora-

tivo.

- Ai sensi dell'art. 1 della Direttiva approvata con D.G.R. della Regione Umbria n° 202 del 25/02/2019,

per tirocinio extracurriculare si intende qualsiasi esperienza di orientamento/apprendimento in con-

testo lavorativo, anche diversamente nominata, che non si configura come rapporto di lavoro, svolta

nell'ambito del territorio regionale presso datori di lavoro pubblici o privati, in ottemperanza alle

disposizioni di attuazione, ivi contenute.

- I soggetti firmatari della presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta

Regionale dell'Umbria n° 202 del 25/02/2019, contenente le Linee guida in materia di tirocini extra-

curriculari, in recepimento e attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 25 maggio

2017.



• I destinatari/beneficiari dei tirocini extracurricolari attinenti alla presente convenzione, rientrano tra quelli previsti all'art 1, punto 6, lettera della Direttiva regionale vigente in Umbria.

• Il Soggetto promotore dei tirocini regolamentati dalla presente convenzione rientra tra quelli previsti all'art 3, punto 1, comma 3 della Direttiva regionale vigente in Umbria

• Ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Direttiva regionale vigente in Umbria, il Soggetto ospitante non è sottoposto ad alcuna procedure concorsuale o che l'impresa ospitante si trovi in fase di cessazione.

• Non risultano, a carico del Soggetto ospitante, provvedimenti, interdizioni o sanzioni che impediscano lo svolgimento di tirocini formativi extracurricolari presso le unità produttive del medesimo Soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15 della Direttiva regionale vigente in Umbria.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione e normativa regionale di riferimento

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti, i Progetti Formativi Individuali (di seguito PFI) ed i relativi allegati, richiamati dalla medesima Convenzione.

2. Il Soggetto ospitante ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 commi 2 e 3 della Direttiva adottata con DGR dell'Umbria n. 202/2019 e s.m.i., si impegna ad accogliere presso le sue proprie strutture Tirocinanti identificati nei rispettivi PFI - allegati alla presente Convenzione -, nei quali sono definiti, per ciascun tirocinio extracurricolare, gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. I PFI costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3. I tirocini extracurricolari, oggetto della presente convenzione, possono essere promossi ed attivati esclusivamente dai soggetti pubblici e privati, che dispongono di personale in possesso dei requisiti stabiliti all'art.10 della Direttiva regionale vigente in Umbria.

4. Ciascun PFI è sottoscritto dal Soggetto ospitante, dal Soggetto promotore e dal beneficiario del tirocinio.



5. Il Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Direttiva regionale vigente, indica come

normativa regionale di riferimento per la regolazione delle attività di tirocinio extracurriculare

oggetto della presente Convenzione, quella della Regione Umbria.

6. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Direttiva regionale vigente, il CNL che il Soggetto ospitante

intende applicare in relazione allo svolgimento delle attività di tirocinio extracurriculare oggetto

della presente Convenzione, è il seguente:

7. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a garantire lo svolgimento dei PFI

relativi a tirocini extracurricolari realizzati in favore di soggetti destinatari rientranti nelle

categorie individuate all'art. 1 punto 6 della Direttiva regionale vigente.

Art. 2 - Modalità di attivazione

I tirocini extracurricolari sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra Soggetto

promotore e Soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti negli artt.

5 e 7 della vigente Direttiva regionale.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora

l'esperienza di tirocinio. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art.

9 comma 1 della Direttiva regionale vigente ed a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente

i tirocini extracurricolari promossi. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare semestralmente,

all'ARPAL Umbria, l'elenco e gli esiti occupazionali degli stessi, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della

Direttiva regionale vigente.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti

nel PFI. Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva, con

particolare riferimento a quelli indicati all'art. 9 comma 2 della stessa Direttiva.



Il Soggetto ospitante, consapevole di quanto stabilito all'art.4 della Direttiva, è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente, al Soggetto promotore, ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 della vigente Direttiva regionale.

Art. 6 - Tutoraggio

Il Soggetto promotore indica un proprio tutor didattico-organizzativo che svolge le funzioni indicate all'art. 10 commi 1 e 4 della vigente Direttiva regionale.

Il Soggetto ospitante indica un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all'art. 10 commi 6 e 9 vigente Direttiva regionale.

Art. 7 - Valutazione e attestazione degli apprendimenti

Al termine del tirocinio extracurriculare, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante che ha partecipato almeno al 70% della durata prevista, un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all'art. 11 commi 1, 2 e 3 della vigente Direttiva regionale.

Art. 8 - Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative

Il Soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996) di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore (o in alternativa il Soggetto ospitante) si impegna a coprire l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 8 della vigente Direttiva regionale.

25 Il Soggetto promotore si impegna a garantire il rispetto complessivo dei suddetti obblighi.



Art. 9 - Indennità di partecipazione

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, non inferiore a euro 450,00. L'indennità è erogata per intero dal soggetto ospitante, direttamente al beneficiario del tirocinio extracurriculare, a fronte di una partecipazione minima documentata alle attività formative del tirocinio pari o superiore al 70% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal PFI.

L'erogazione dell'indennità avviene secondo le modalità stabilite all'art. 12 comma 3 della vigente Direttiva regionale, fermo restando quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo.

Art. 10 - Monitoraggio

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall'art. 13 della vigente Direttiva regionale.

Art. 11 - Durata dei tirocini e proroghe

La durata minima e massima dei tirocini extracurricolari attivati con la presente Convenzione avviene nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti all'art. 2 della vigente Direttiva regionale. La durata massima prevista per tutte le tipologie di tirocinio attivati si intende comprensiva degli eventuali periodi di proroga che, ai sensi art. 5 comma 3, della medesima Direttiva, devono essere adeguatamente motivati dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Art. 12 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:

- Perdita, da parte del Soggetto ospitante, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.
- Perdita, da parte del Soggetto promotore, dei requisiti richiesti dalla Direttiva regionale vigente.



Il recesso, riferito al singolo tirocinio, ed ogni altra comunicazione è notificato all'ARPAL Umbria

ed a tutti gli interessati, mediante le modalità di comunicazione previste al seguente all'art 13.

Art. 13- Modalità di comunicazione inizio, fine attività, variazioni e trasmissione documenti

Il soggetto promotore del tirocinio extracurriculare assolve l'obbligo di trasmettere la Convenzione,

il Progetto Formativo Individuale di ciascun tirocinio extracurriculare ed ogni altra documentazione,

attraverso le procedure di comunicazione previste all'art. 13 comma 5 della vigente Direttiva regionale.

Nelle more della implementazione del sistema informativo regionale, le comunicazioni avverranno tramite

PEC, ovvero secondo le modalità stabilite dalle "Disposizioni transitorie" all'art. 17 comma 8 della

vigente Direttiva regionale.

Art. 14 - Trattamento dati personali - Privacy

In ottemperanza alla L. 163/2017 art.13 ed al Regolamento (UE) 2016/679, le Parti che sottoscrivono la

presente Convenzione, dichiarano di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati per-

sonali concernenti i firmatari, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della

Convenzione, e dei rispettivi Piani Formativi Individuali, vengano trattati esclusivamente per le

finalità degli stessi. Titolari del trattamento sono pertanto congiuntamente il Soggetto ospitante e

il Soggetto promotore dei tirocini extracurricolari regolati dalla presente Convenzione.

Art. 15 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione

vigente in materia.

Art. 16,- Oneri fiscali, spese di registrazione

Nei casi previsti la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis,

della legge 241/1990.

Essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine.

L'imposta di bollo è assolta dal soggetto ospitante (specificare la modalità prescelta):



a) in modo virtuale (autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate art. 15 DPR 642/1973): autorizzazione

n

b) tramite modello F 23, che si allega

c) con contrassegno telematico dell'importo..... rilasciato in data.....coil seguente

codice univoco identificativo.....

- La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131

tariffa parte II, art.4, con spese a carico della parte richiedente.

(firma Soggetto promotore) Prof. Massimiliano Marianelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

(firma Soggetto ospitante)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

(La copia dei documenti di riconoscimento dei tirocinanti, dei Soggetti promotore e ospitante firmatari

della Convenzione e dei relativi PFI sono conservati con gli atti (di integrazione, modifica, autoriz-

zazione ecc.), presso la sede legale del Soggetto promotore in Umbria o in alternativa presso una sede

territoriale di riferimento situata nell'ambito della Regione Umbria